

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — Kaddour/Consiglio**(Causa T-461/16)**

(2016/C 383/26)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Khaled Kaddour (Damasco, Siria) (rappresentanti: V. Davies e V. Wilkinson, Solicitors, nonché R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, ed il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui sono riconducibili e/o si riferiscono al ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate costituiscono (i) uno sviamento di procedura e quindi uno sviamento di potere; e (ii) una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, quali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e/o dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per quanto riguarda il diritto del ricorrente ad una buona amministrazione nonché il suo diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 66 TFUE.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate sono viziate da un errore manifesto di valutazione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate costituiscono una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, quali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e/o dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per quanto riguarda i diritti del ricorrente al rispetto della propria reputazione ed al pacifico godimento dei propri beni, nonché il principio di proporzionalità.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte delle misure impugnate, del principio di non discriminazione.

Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — Flir Systems Trading Belgium/Commissione**(Causa T-467/16)**

(2016/C 383/27)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Flir Systems Trading Belgium (Meer, Belgio) (rappresentanti: N. Reypens, C. Docclo e T. Verstraeten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre la riunione della presente causa con la causa T-131/16 tenendo conto della connessione tra le stesse, ai fini del procedimento orale e della sentenza;
- ammettere e accogliere le richieste di annullamento formulate con il presente ricorso;
- annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata ⁽¹⁾;
- in alternativa, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nella parte in cui non prevede disposizioni transitorie;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell'individuazione degli atti giuridici che costituiscono il presunto aiuto di Stato e un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 ⁽²⁾.
2. Secondo motivo, vertente su un errore di fatto nella descrizione del sistema di riferimento, un errore manifesto di valutazione nell'analisi di quest'ultimo ed un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 2015/1589.
3. Terzo motivo, vertente su un errore nella valutazione di un vantaggio economico e un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 2015/1589.
4. Quarto motivo, vertente su un errore nella valutazione della selettività necessaria per caratterizzare il regime controverso come aiuto di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 2015/1589, nonché un errore di valutazione nell'analisi dei meccanismi del regime controverso.
5. Quinto motivo, vertente su un errore di valutazione nell'analisi della giustificazione delle condizioni per l'applicazione del regime controverso.
6. Sesto motivo, vertente su un errore di valutazione nel valutare il presunto vantaggio derivante dal regime controverso e su una mancanza di precisione nell'analisi del regime controverso.
7. Settimo motivo, vertente su una violazione delle legittime aspettative del contribuente e della certezza del diritto.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato concernente l'esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuata dal Belgio.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 22 agosto 2016 — X-cen-tek/EUIPO (Rappresentazione di un triangolo)

(Causa T-470/16)

(2016/C 383/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: X-cen-tek GmbH & Co. KG (Wardenburg, Germania) (rappresentante: H. Hillers, avvocato)